



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Oggetto: Comune di Ussassai - Progetto definitivo denominato "Opere di consolidamento nel centro abitato di Ussassai" - Studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica definiti ai sensi degli artt. 24 e 25 delle Norme di Attuazione del PAI. Approvazione studi.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione
VISTA La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31
VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali" e successive modificazioni ed integrazioni
VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI)
VISTA la L.R. 19 del 6.12.2006 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza
VISTE le Norme di Attuazione del PAI vigenti
VISTA la propria Deliberazione n. 2 in data 19.02.2019 inerente alla Circolare n. 1/2019, con la quale vengono indicati gli indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l' "Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione", così come successivamente modificato con Deliberazione n° 7/5 del 18.2.2010
VISTA la Legge Regionale n. 33 del 15.12.2014 recante "Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo"
CONSIDERATO che, con nota del 12.12.2022, acquisita al prot. ADIS n. 12798 del 13.12.2022, il Comune di Ussassai ha comunicato l'indizione della Conferenza di Servizi Istruttoria



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

relativa all'approvazione del progetto definitivo denominato "*Opere di consolidamento nel centro abitato di Ussassai*" e contestualmente ha trasmesso la relativa documentazione;

CONSIDERATO inoltre che l'area del Comune di Ussassai in cui ricadono gli interventi relativi al progetto definitivo denominato "*Opere di consolidamento nel centro abitato di Ussassai*", è classificata a pericolosità molto elevata da frana Hg3 nonché a pericolosità idraulica molto elevata Hi4;

VISTA la dichiarazione del Comune di Ussassai ex allegato n. 2 alla Circolare del C.I. n. 1 /2019, trasmessa con nota del 07.04.2023 (prot. ingresso ADIS n. 3776 del 11.04.203), con la quale si stabilisce, tra l'altro, l'inclusione delle opere in esame nelle aree a pericolosità Hg3 del PAI e l'ammissibilità delle stesse opere ai sensi dell' art. 31 c. 1 lett. a alle N.A. del P.A.I.;

CONSIDERATO che ad oggi il Comune di Ussassai non ha trasmesso la dichiarazione ex allegato n. 2 alla Circolare del C.I. n. 1/2019, relativamente all'ammissibilità delle opere di che trattasi in aree a pericolosità idraulica Hi4 del PAI;

CONSIDERATO che per gli interventi previsti nel suddetto progetto sono richiesti ai sensi delle N.A. del P.A.I., sia lo studio di compatibilità idraulica sia lo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui agli artt. 24 e 25 delle stesse N.A. del P.A.I.;

VISTI gli studi di compatibilità idraulica e compatibilità geologica e geotecnica redatti dai tecnici Ing. Luca Demurtas (n. ordine prov. Cagliari 6062) e dott. Geol. Francesca Demurtas (n. ordine Sardegna 684) di Studio Rosso Ingegneri Associati, trasmessi a questa Direzione Generale nella versione definitiva, sia dal Comune di Ussassai, con nota del 20.02.2023 (prot. ingresso ADIS nn. 1785, 1786, 1787 del 20.02.2023), e con nota del 01.03.2023 (prot. ingresso ADIS n. 2144 del 01.03.2023, sia dai professionisti che hanno redatto gli studi di compatibilità in esame con nota del 07.04.2023 (prot. ingresso ADIS n. 3776 del 11.04.203), e costituiti dai seguenti elaborati:

- *D.3.2 studio di compatibilità idraulica - relazione idraulica;*
- *D.3.2 studio di compatibilità idraulica - relazione idraulica - appendice;*
- *D.3.3 studio di compatibilità idraulica - carta della pericolosità idraulica ante e*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

post interventi;

- *D.2.3 Compatibilità geologica e geotecnica;*

CONSIDERATO che, relativamente alle competenze di questa Direzione Generale così come individuate dalla L.R. n. 33/2014, questo Ufficio risulta interessato all'approvazione degli studi di compatibilità di che trattasi con esclusivo riferimento ai soli interventi indicati negli studi medesimi quali "D" ed "E", così come indicati nel progetto delle opere in argomento;

VISTA la relazione istruttoria del 16.06.2022 predisposta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico, con la quale si propone l'approvazione dei suddetti studio di compatibilità idraulica e compatibilità geologica e geotecnica presentati dal Comune di Ussassai e definiti a supporto del progetto delle opere in esame con alcune prescrizioni e precisazioni;

RITENUTO per tutto quanto premesso, che l'intervento in oggetto possa ritenersi compatibile ed ammissibile e pertanto possa essere meritorio di approvazione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di Distretto Idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino

DETERMINA

ART.1 di approvare, relativamente alle sole opere di propria competenza ai sensi della L.R. n. 33/2014, e segnatamente gli interventi "D" ed "E" così come indicati nel progetto delle opere in argomento, gli studi di compatibilità idraulica e compatibilità geologica e geotecnica, trasmessi a questa Direzione Generale nella versione definitiva, sia dal Comune di Ussassai, con nota del 20.02.2023 (prott. ingresso ADIS nn. 1785, 1786, 1787 del 20.02.2023), e con nota del 01.03.2023 (prot. ingresso ADIS n. 2144 del 01.03.2023, sia dai professionisti che hanno redatto gli studi di compatibilità in esame con nota del 07.04.2023 (prot. ingresso ADIS n. 3776 del 11.04.203), e costituiti dai seguenti elaborati:

- *D.3.2 studio di compatibilità idraulica - relazione idraulica;*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

- *D.3.2 studio di compatibilità idraulica - relazione idraulica - appendice;*
- *D.3.3 studio di compatibilità idraulica - carta della pericolosità idraulica ante e post interventi;*
- *D.2.3 Compatibilità geologica e geotecnica*
con le seguenti prescrizioni e precisazioni:

- durante i lavori della conferenza di servizi in argomento, venga acquisita la dichiarazione del comune di Ussassai di cui all' allegato n. 2 alla Circolare del C.I. dell'Autorità di Bacino n. 1/2019 in merito, tra l'altro, agli estremi di ammissibilità delle opere in esame che ricadono in aree a pericolosità idraulica Hi4 del vigente PAI;
- il Comune di Ussassai, con riferimento alla realizzazione del nuovo tratto tombato in progetto, dovrà produrre apposita dichiarazione ex art 21 comma 2 quater delle N.A. del P.A.I. che dimostri l'assenza di alternative progettuali economicamente e tecnicamente sostenibili, poiché come già rappresentato non sono stati restituiti i risultati delle verifiche positive sui franchi idraulici relativi a tale opera a sezione chiusa, che risulta comunque migliorativa rispetto alla funzionalità idraulica dell'opera esistente;
- si precisa che l'approvazione dello studio di compatibilità idraulica in esame non riguarda il tombino che sottopassa la strada citata nel progetto delle opere di che trattasi, per il quale, così come dichiarato nello stesso studio, nel rispetto dell'art.21 comma 3 delle Norme di Attuazione del P.A.I. della Regione Sardegna, " ... non è richiesta la redazione dello studio di compatibilità idraulica di cui all'art.24 e pertanto non è necessario il parere dell'Autorità di Bacino".

ART.2

Resta inteso che l'area oggetto dello studio in argomento rimane assoggettata alla perimetrazione definita dal PAI vigente e alla disciplina delle relative N.A. e che l' approvazione riguarda le sole opere di propria competenza ai sensi della L.R. n. 33



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

/2014.

- ART.3** Ai sensi dell'art.19 comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI, qualora per gli interventi previsti nel progetto in oggetto sia necessaria la realizzazione di scavi, sbancamenti, riporti o movimenti di terra, dovrà essere, comunque, garantita la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare che le stesse lavorazioni, per la loro intrinseca natura, possano aumentarne il livello di pericolosità.
- ART.4** Ai sensi dell'art. 4 comma 8 secondo capoverso delle Norme di Attuazione del PAI "in sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrate dal PAI, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato
- ART.5** Ai sensi dell'art. 4 comma 13 delle Norme di Attuazione del PAI, il presente provvedimento "non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità"

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dagli artt. 24 e 25 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio dei provvedimenti di autorizzazione previsti ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 3 80/2001, ex art. 2 della Legge n. 64/1974 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell'art. 93 del Regio Decreto n. 523/1904 e successive modifiche ed integrazioni.

Siglato da :

RICCARDO TODDE

GIOVANNI LUISE

MARCO MELIS